

con il quale viene proposto lo scioglimento della cooperativa Bosco Uno, con sede in Ragusa, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 313 dell'1 febbraio 2010, del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore, scelto tra quelli inseriti nell'elenco della provincia di Ragusa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Antonio Giannone;

Considerato che ricorrono le condizioni per lo scioglimento della predetta cooperativa ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Bosco Uno, con sede in Ragusa, costituita il 5 gennaio 1990, codice fiscale n. 02315870879, numero REA: RG-72778, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

L'avv. Antonio Giannone, nato a Modica il 23 luglio 1973 e residente in Ragusa, via Spontini n. 30, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi e spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 aprile 2010.

VENTURI

(2010.20.1516)041

DECRETO 24 maggio 2010.

Bando pubblico concernente modalità e procedure per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 - Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a

finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;

Visto il reg. CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il reg. CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99 e s.m.i.;

Visto il reg. CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale e s.m.i.;

Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" di cui all'art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 371 del 27 dicembre 2006;

Vista la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013 conforme alla decisione della Commissione europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il Documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 regolamento di esecuzione del reg. CE n. 1083/2006;

Viste le "Linee guida per l'attuazione del suddetto PO" adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Vista la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, norme riguardanti il commercio su aree pubbliche;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, riforma della disciplina del commercio;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005 - Comunicazione di inizio attività;

Vista la circolare esplicativa dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'11 dicembre 2008, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 2009);

Vista la circolare dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'1 ottobre

2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 6 novembre 2009);

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Vista la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, "Norme in materia di aiuti alle imprese" in attuazione del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009 (supplemento ordinario);

Visto, in particolare, l'art. 7 "Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio" della predetta legge regionale n.9/09, che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti per le piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 – approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria;

Visto l'obiettivo operativo 5.1.3, linea di intervento 5.1.3.1 del predetto P.O., concernenti interventi congruenti con le finalità dell'art. 7 della citata legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 912 del 22 aprile 2010, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2010 al reg. 1, foglio 59, con il quale è stata approvata la direttiva, concernente le modalità e le procedure per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale, in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 - Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello;

Preso atto dell'esito del tavolo tecnico convocato con nota prot. n. 537 del 7 maggio 2010;

Preso atto dell'esito del tavolo partenariale convocato con nota prot. n. 536 del 7 maggio 2010;

Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal predetto art. 7 della legge regionale n. 9 dell'8 agosto 2009;

Decreta:

Art. 1

È approvato il seguente bando pubblico e la relativa modulistica concernente le modalità e le procedure per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale, in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 "Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l'introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l'accesso al credito per favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi" - Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello "Azioni volte alle definizioni di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito di imposta, per investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo di tipo non generalista entro i limiti di intensità di aiuto consentiti".

Art. 2

Contenuti e risorse disponibili

2.1 La Regione siciliana intende promuovere la crescita delle micro e piccole imprese commerciali dell'Isola con azioni atte a sostenere la loro competitività.

2.2 Le risorse complessive disponibili, destinate alle agevolazioni per le micro e piccole imprese nel settore commerciale per la realizzazione di progetti semplici fino a 50.000,00 euro a valere sul presente bando, ammontano inizialmente ad Euro 20.000.000,00.

Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori risorse che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 3

Definizioni

3.1 Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

"*dimensione aziendale*": (micro e piccola), definite in base all'art. 2 dell'allegato I del reg. CE n. 800/2008; "*piccola impresa*": impresa che impiega meno di 50 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro; "*microimpresa*": impresa che impiega meno di 10 dipendenti e registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;

"*impresa in difficoltà*": si intende un'impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) nel caso di società in cui alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà del capitale, (come indicato nei conti della società) e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;

"*aiuti a finalità regionale agli investimenti*": aiuti che possono essere concessi per un progetto di investimento.

I costi ammissibili devono essere così calcolati:

costi degli investimenti materiali (apparecchiature, attrezzature ecc.);

"*unità produttiva*": si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

"*esercizi di vicinato*": (legge regionale n. 28/99) i piccoli esercizi aventi superfici di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

"*superficie di vendita di un esercizio commerciale*": (legge regionale n. 28/99) l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

"*tipologia dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/91*":

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto

alcolico superiore al 21 per cento del volume (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

“*commercio su aree pubbliche*”: (legge regionale n. 18/95 e s.m.i.) si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte; per “*aree pubbliche*” (legge regionale n. 18/95 e s.m.i.) si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

“*imprese femminili*”: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne (art. 57 del D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198).

Art. 4

Soggetti beneficiari

4.1. I beneficiari delle agevolazioni, così come individuati con il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 22 maggio 2009 e nelle direttive dell'Assessore per le attività produttive (decreto n. 912/2010), sono le micro e piccole imprese commerciali (definite in base all'art. 2 dell'allegato I del reg. CE n. 800/2008) costituite in forma di imprese individuali, societarie e cooperative, alla data di presentazione della domanda, appartenenti alle seguenti tipologie di attività:

1) commercio a dettaglio svolto, in sede fissa, da esercizi di vicinato così come individuati al punto e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 28/99;

2) pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/91;

3) commercio a dettaglio su aree pubbliche così come definito dall'art. 1 della legge regionale n. 18/95 e s.m.i.

4.2. Oltre a quanto sopra indicato, è necessario che le imprese beneficiarie abbiano sede operativa nel territorio della Regione siciliana, in accordo con quanto previsto dall'art. 1 del regolamento CE n. 800/2008 e che alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese ed essere in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale per le imprese già costituite;

b) avere presentato domanda di iscrizione al Registro delle imprese e partita IVA per le imprese da costituire e che abbiano inoltrato al comune competente, alla data di

presentazione della domanda, la comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessaria);

c) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

d) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento CE n. 800/2008;

e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007.

4.3 Gli aiuti non verranno concessi:

– alle imprese controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

– alle imprese agrituristiche;

– alle imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso;

– alle imprese commerciali riportate nell'art. 2 della legge regionale n. 28/99 quali:

– farmacisti qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

– ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;

– alle associazioni di produttori;

– ai produttori, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli;

– alle vendite di carburanti, olii minerali e lubrificanti;

– agli artigiani, singoli o associati, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti di beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o delle prestazioni di servizio;

– ai pescatori ed ai cacciatori che vendano al pubblico o al dettaglio;

– a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti erratico, di fungatico, e diritti similari;

– a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

– alla vendita dei beni di fallimento;

– all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori;

– agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni, altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Art. 5

Spese ammissibili, agevolazioni concedibili

5.1 Il sistema agevolativo è applicato alle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 “Aiuti a finalità regionale” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie n. L 214/3 del 9 agosto 2008 - regolamento generale di esenzione per categoria); le spese ammissibili sono quelle previste dal D.P.R. n. 196/2008 attraverso una procedura a sportello in relazione agli aiuti a finalità regionale - Carta italiana

degli aiuti a finalità regionale per la Regione Sicilia - esclusivamente nella forma di contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili per un importo massimo di investimenti pari ad € 50.000,00.

Resta a carico dell'impresa l'I.V.A.

5.2 Le tipologie d'investimento ammissibili per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti ai punti 1) - esercizi di vicinato - e 2) - pubblici esercizi - del precedente art. 4 sono:

- acquisto ed installazione di vetrine espositive sia interne che esterne;
- acquisto ed installazione di impianti di sicurezza quali sistemi di allarme e videosorveglianza;
- acquisto ed installazione macchine, attrezzature e arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
- acquisto ed installazione di strutture prefabbricate per svolgere attività commerciale su aree pubbliche concesse all'impresa per un periodo di tempo pluriennale;
- opere di ristrutturazione del locale commerciale sia interne che esterne che non necessitano di concessione.

5.3 Le tipologie d'investimento ammissibili per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti al punto 3) - commercio a dettaglio su aree pubbliche - del precedente art. 4 sono:

- acquisto ed installazione di macchine, attrezzature, arredi e strutture prefabbricate per svolgere attività commerciale su aree pubbliche concesse per un periodo di tempo pluriennale;
- acquisto di autoveicoli destinati esclusivamente all'attività di commercio su aree pubbliche;
- acquisto ed installazione di macchine, di attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali da collocare su autoveicoli o da acquistare (autonegozi) o già di proprietà del richiedente.

5.4 Tutte le macchine, le attrezzature, gli arredi e gli autoveicoli da acquistare devono essere nuove di fabbrica ed alle predette spese ammissibili si applicano i seguenti limiti e condizioni:

1) per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti al punto 3) - commercio a dettaglio su aree pubbliche - del precedente art. 4 sono ammissibili: le spese per l'acquisto di un solo autoveicolo per ditta, omologato per il trasporto di massimo n. 3 persone nella parte anteriore del veicolo ed appartenente esclusivamente alle categorie N, N1, N2, L2 e L5 (Nuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, art. 47 classificazione dei veicoli); sono esclusi dal finanziamento autoveicoli a trazione integrale, i motocicli, nonché le spese relative alla tassa di immatricolazione del veicolo;

2) le spese relative ai programmi informatici (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294/2008), necessari per la gestione dell'attività commerciale, non devono comprendere quelle relative al software di base.

5.5 Sono, inoltre, inammissibili le seguenti spese:

1) acquisto di autoveicoli e motocicli per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti ai punti 1) - esercizi di vicinato - e 2) - pubblici esercizi - del precedente art. 4;

2) le spese per l'acquisto di utensileria, minuteria e materiale da consumo necessari allo svolgimento dell'attività commerciale (piatti, bicchieri, posaterie, pentole, tovagliato, ecc.).

5.6 Ogni impresa potrà presentare una sola istanza per investimenti di importo minimo di € 5.000,00 e massimo

di € 50.000,00 escluso IVA per una o più unità produttive appartenenti alla stessa impresa; il contributo sarà pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, il restante 50% del costo dell'investimento e il costo dell'IVA rimarrà a carico del richiedente. Se l'investimento proposto è superiore ad € 50.000,00 escluso IVA la parte eccedente tale importo sarà a carico della ditta richiedente.

Non possono partecipare al presente bando le imprese artigianali/commerciali che hanno beneficiato dell'agevolazione contributiva prevista dal bando di selezione con procedura a sportello del 28 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall' art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.1.

5.7 Il progetto di investimento può essere ammesso alle agevolazioni esclusivamente se avviato successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo di tre anni successivi al suo completamento.

Per tutti gli investimenti proposti, l'impresa richiedente dovrà presentare, a questa Amministrazione, prima dell'erogazione del contributo, una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di pari importo al contributo concesso, a favore del dipartimento delle attività produttive, della durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di presentazione della rendicontazione finale (successivo art. 11, allegato n. 2).

5.8 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario attraverso un proprio conto corrente le cui coordinate devono essere riportate al punto 1 dell'allegato n. 1.

Art. 6

Requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda

Saranno ammessi alla valutazione tecnico-amministrativa soltanto le istanze presentate dalle imprese, complete di tutta la documentazione di cui al successivo art. 8, in possesso del seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese (imprese costituite) o richiesta di iscrizione al registro delle imprese e partita IVA (imprese da costituire);
- b) autorizzazioni comunali all'esercizio delle attività o comunicazione di inizio attività per le imprese costituite;
- c) comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessario) per le imprese da costituire;
- d) piena disponibilità dell'unità commerciale che deve possedere l'agibilità e la destinazione d'uso;
- e) concessione pluriennale dell'area pubblica (ove necessaria).

Art. 7

Criteri di selezione

Ordine cronologico della presentazione dell'istanza con le modalità previste nel successivo art.9.

Art. 8

Presentazione delle istanze

8.1 La domanda di richiesta degli aiuti, elaborata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione da questa Amministrazione regionale, con tutta la documentazione prevista nel successivo punto 8.3, deve essere inserita in unico plico, in busta chiusa, recante

all'esterno la dicitura: "Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013 - linea d'intervento 5.1.3.1. - Aiuti alle imprese commerciali con procedura a sportello" e dovrà essere inviata, pena esclusione, all'indirizzo - Regione siciliana dipartimento delle attività produttive - servizio ex 3 "Insediamenti produttivi", via degli Emiri, 45, 90135 Palermo- esclusivamente attraverso gli uffici delle poste italiane con "raccomandata 1" con l'indicazione nella busta della data e l'ora di spedizione.

Le istanze si potranno presentare, pena l'esclusione, dal 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e per i successivi 90 giorni.

8.2 La domanda di contributo, pena esclusione, deve essere compilata in tutte le sue parti secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n. 1); redatta in carta semplice e in duplice copia, di cui una in originale; corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; sottoscritta dal richiedente in caso di ditta individuale o dal rappresentante legale nel caso di persona giuridica (società o cooperativa) con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritti dal richiedente hanno valore di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Pertanto, nel caso di false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

8.3 la documentazione da allegare in duplice copia (originale o copia conforme e una copia) contestualmente alla domanda, pena l'inammissibilità, è la seguente:

a) certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, con vigenza e nulla osta antimafia per le imprese costituite;

b) copia conforme della partita IVA per le imprese da costituire;

c) copie conformi delle domande di iscrizione al registro delle imprese, all'Inps ed Inail per le imprese da costituire;

d) preventivi di spesa, con allegata copia del listino prezzi vidimato dalle competenti CCIAA; in alternativa alla copia del listino prezzi vidimato potrà essere dichiarata, dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, la congruità dei prezzi indicati nel preventivo al listino depositato presso la competente camera di commercio; per la realizzazione di lavori e di opere dovrà essere prodotta perizia giurata a firma di un tecnico abilitato che attesti la congruità dei prezzi a quelli del prezzario regionale vigente;

e) documento unico di regolarità contributiva (DURC) per agevolazioni contributive rilasciato dall'Inps-Inail, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, riportante la dicitura che l'impresa è in regola, per le imprese costituite; si può allegare, in via provvisoria, all'istanza una copia dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del DURC presso gli uffici competenti; in quest'ultimo caso è fatto obbligo al richiedente di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) non appena in proprio possesso. Si precisa che in assenza del DURC questa Amministrazione non procederà ad emettere il decreto di finanziamento;

f) copia conforme del titolo di possesso dell'immobile dove sarà realizzato l'investimento; dovrà essere prodotto il titolo di proprietà dell'immobile o contratto di affitto o di comodato registrati nei modi di legge in corso di validità. Non è ammessa come titolo di proprietà la visura catastale dell'immobile;

g) copia conforme del certificato di agibilità e del certificato di destinazione d'uso dell'immobile dove sarà realizzato l'investimento rilasciati dall'autorità competente; in via provvisoria, in sostituzione dei certificati di destinazione d'uso e di agibilità possono essere allegate all'istanza copie delle richieste presentate al comune per il rilascio dei citati certificati. Si precisa che questa Amministrazione non procederà all'erogazione del contributo prima dell'acquisizione dei certificati stessi;

h) copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia della comunicazione di inizio attività per le imprese costituite (vedi normative riportate nell'allegato n. 7);

i) copia conforme della comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessario) per le imprese da costituire (vedi normative riportate nell'allegato n. 7);

l) copia conforme della concessione pluriennale dell'area pubblica valida al momento della presentazione dell'istanza (ove necessaria);

m) copia conforme del libretto di circolazione del veicolo, solo nel caso di acquisto attrezzature e macchinari da montare su veicoli già di proprietà dell'impresa richiedente;

n) copia conforme dell'atto costitutivo e statuto (solo per le società e le cooperative);

o) copia conforme della deliberazione dell'assemblea dei soci o deliberazione del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa proposta e autorizza il rappresentante legale a presentare l'istanza di finanziamento (solo per le cooperative).

8.4 Le copie conformi della documentazione che l'impresa deve presentare possono essere prodotte allegando alla fotocopia del documento una dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dove il richiedente dichiara che il documento prodotto in copia è conforme all'originale in suo possesso (punto 21 dell'allegato n. 1).

8.5 Ai fini di una migliore valutazione delle istanze presentate, l'Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere integrazioni alla documentazione già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche.

Art. 9

Procedure per l'istruttoria delle istanze

Le richieste pervenute saranno ordinate secondo l'ordine di data ed ora di spedizione della "raccomandata 1" con cui è stata trasmessa l'istanza.

A parità di data ed ora di spedizione verranno considerati prioritari, in ordine, l'età del richiedente a partire dai soggetti anagraficamente più giovani (nei casi di società e cooperative l'età del rappresentante legale) e successivamente le imprese femminili.

A partire dal 10° giorno lavorativo successivo al primo giorno utile per la presentazione delle istanze, saranno pubblicate nel sito internet <http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/insproduttivi/> l'elenco delle istanze ritenute ricevibili in ordine cronologico secondo i criteri sopra riportati e l'elenco delle pratiche irricevibili specificandone il motivo.

Gli elenchi verranno aggiornati fino alla data di scadenza di presentazione delle istanze prevista con il presente bando.

Successivamente sarà pubblicata nel sito <http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/insproduttivi/l'esito dell'istruttoria>.

Le agevolazioni saranno concesse alle sole istanze ritenute ammissibili secondo l'ordine cronologico a partire dalla prima impresa fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Alle imprese ritenute ammissibili alle agevolazioni e che abbiano presentato in originale il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per agevolazioni contributive rilasciato dall'Inps-Inail, riportante la dicitura che l'impresa è in regola, sarà notificato il decreto di finanziamento previa registrazione dello stesso alla Corte dei conti.

Per le istanze ritenute irricevibili e non ammissibili l'Amministrazione provvederà a comunicare alla ditta richiedente i motivi di esclusione con le procedure della legge regionale n. 10/91.

Il soggetto gestore del presente bando è la Regione siciliana – Assessorato regionale delle attività produttive – Dipartimento delle attività produttive - servizio insediamenti produttivi. Responsabile del procedimento il dirigente responsabile del servizio "Insediamenti produttivi".

Art. 10

Durata dell'intervento proroghe

Il termine per completare l'investimento è di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento ed entro tale termine deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale di cui al successivo art. 11.

Il termine sopra indicato non è soggetto a proroga, salvo casi eccezionali documentati e preventivamente autorizzati da questa Amministrazione.

Per le imprese individuali, al di fuori delle ipotesi di causa di forza maggiore, valutati da questa Amministrazione, non sono ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione dell'investimento.

Art. 11

Erogazione

Le agevolazioni concesse sono erogate alle imprese in un'unica soluzione.

L'impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dovrà presentare la rendicontazione finale costituita dalla seguente documentazione:

- 1) istanza di erogazione;
- 2) certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità con vigenza e nulla osta antimafia;
- 3) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità per agevolazioni contributive rilasciato dall'Inps-Inail riportante la dicitura che l'impresa è in regola;
- 4) certificazione di spesa consistente in:
 - a) copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, oggetto dello stato finale, accompagnate da dichiarazioni liberatorie, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., emesse dai fornitori (allegato n. 3), e da copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del bonifico bancario con cui si è disposto il pagamento;
 - b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con l'allegato elenco dei macchinari, arredamento e

attrezzature acquistate o opere realizzate, con i riferimenti di tutte le fatture, oggetto dello stato finale (allegati nn. 4 e 5);

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 6) a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:

- che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
- che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
- la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;
- che per realizzare l'investimento si sono utilizzate n. _____ giornate lavorative;

5) copia conforme del certificato di agibilità e di destinazione d'uso dell'immobile dove sarà realizzato l'investimento (solo nei casi in cui, in sostituzione dei sopra citati certificati, è stata allegata all'istanza copia presentata al comune della richiesta di tali certificati);

6) copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio della attività commerciale (solo nel caso in cui è stata allegata all'istanza copia di presentazione al comune della richiesta di tale autorizzazione – vedi normative riportate nell'allegato n. 7);

7) polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, pari all'importo del contributo concesso, a favore del dipartimento delle attività produttive (vedi punto 5.6 del precedente art. 5 - schema di polizza allegato n. 2);

8) eventuale documentazione integrativa richiesta.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione durante l'esecuzione del progetto. L'Amministrazione, prima dell'erogazione finale dell'agevolazione concessa, potrà effettuare controlli a campione in azienda per verificare l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

Gli originali delle fatture devono comunque essere tenuti a disposizione dell'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del dipartimento delle attività produttive.

È fatto obbligo all'impresa di riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "legge regionale n. 9/2009, art. 7 - acquisto effettuato con il concorso delle risorse delle linee d'intervento 5.1.3.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013."

Art. 12

Revoche e sanzioni

Costituiscono motivi di revoca dell'intero contributo e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 191 della legge regionale n. 32/2000 i seguenti casi:

- a) la mancata ultimazione dell'investimento e la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale entro i termini assegnati;
- b) qualora a seguito di ispezione, o nel corso della realizzazione dell'investimento, venga constatata la mancanza o il venir meno, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti sulla base dei quali era stata concessa l'agevolazione;
- c) qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione finale;
- d) in caso di accertamento di false attestazioni contenute nelle dichiarazioni allegate all'istanza;
- e) gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione dell'investimento;

- f) per mancata fornitura dei beni acquistati;
 g) per mancata apposizione di una specifica targhetta riportante il logo della Regione siciliana, il logo del PO FESR Sicilia 2007/2013, il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco e la dicitura "prodotto acquistato o realizzato con il concorso delle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2010 linea d'intervento 5.1.3.1";
 h) per mancata presentazione del bonifico bancario, attestante l'avvenuto pagamento della fornitura, a fronte dell'emissione di regolare fattura, con denaro tratto da conto corrente non intestato al richiedente e/o non dedicata alla realizzazione dell'investimento proposto;
 i) per ogni grave violazione delle norme settoriali e comunitarie.

Art. 13

Controlli e monitoraggio

L'Amministrazione che concede gli aiuti procederà ad effettuare, durante la realizzazione dell'investimento, e comunque anche dopo il suo completamento, verifiche sia sull'andamento dello stesso sia sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria.

Le predette verifiche saranno condotte anche ai fini del monitoraggio e dei controlli previsti dall'articolo 21 del regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009 "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo".

Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni soggetto beneficiario, entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di finanziamento, dovrà trasmettere al dipartimento delle attività produttive ex servizio 3/S "Insediamenti produttivi" tutta la rendicontazione finale di chiusura dell'intervento.

Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione dell'investimento o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4 ed il prospetto di cui all'allegato n. 5.

I beni fisici elencati e le opere realizzate devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sugli stessi, in modo chiaro ed indelebile, di una specifica targhetta riportante il logo della Regione siciliana, il logo del PO FESR Sicilia 2007/2013, il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco e la dicitura "prodotto acquistato o realizzato con il concorso delle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2010 linea d'intervento 5.1.3.1".

Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.

Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo, gli elementi comprovanti

la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.).

Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale.

La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegati alla documentazione di spesa presentata ai fini di ciascuna erogazione.

All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non sono ammessi alle agevolazioni. Resta inteso che gli investimenti devono essere mantenuti nel territorio regionale per almeno tre anni una volta completato l'investimento.

La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Art. 14

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 24 maggio 2010.

VERNUCCIO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 26 maggio 2010, al n. 306.

Allegato n. 1

Modulo di domanda

All'Assessorato regionale delle attività produttive

Dipartimento delle attività produttive

Ex servizio 3 - Insediamenti produttivi

Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - Asse 5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali - Linea d'intervento 5.1.3.1 - Aiuti alle imprese commerciali. Bando pubblico con procedura "a sportello". Richiesta di ammissione a contributo.

Il sottoscritto
 nato a prov.
 il, residente a
 prov. via n.,
 titolare/legale rappresentante dell'impresa commerciale
 forma giuridica
 con sede legale in prov.
 cap via n. civ.
 tel. fax cell.
 e-mail:

Chiede

Di essere ammesso al contributo per l'acquisto dei beni o per la realizzazione di lavori riportati nel seguente prospetto degli investimenti per un importo complessivo di € a cui corrisponde un contributo a fondo perduto pari al 50 %.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera del sopra citato DPCM 23 maggio 2007;

e) che rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera del sopra citato DPCM 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro

f) di essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruitive ma di non aver a tutt'oggi provveduto a detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia delle somme fruitive.

Inoltre, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, il sottoscritto

Si impegna

- a realizzare l'iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nel bando e nei suoi allegati;
- a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e chiarimenti da parte dell'Ente Regione;
- a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistano legami economico-finanziari;
- a comprovare, in sede di rendicontazione finale, l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese (solo per le imprese da costituire);
- a produrre, in sede di rendicontazione finale, il certificato camerale comprovante l'inizio dell'attività, nonché a produrre le eventuali autorizzazioni e/o concessioni necessarie per l'esercizio di detta attività (solo per le imprese da costituire);
- a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali necessari per la rendicontazione delle spese relative al progetto;
- a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, in ogni fase del procedimento, a funzionari ed incaricati dell'Ente Regione o dell'Unione Europea;
- a partecipare al finanziamento con l'apporto di capitale per la restante quota dell'investimento ammissibile;
- a comunicare tempestivamente al dipartimento delle attività produttive le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati forniti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
- a porre in essere ogni ulteriore adempimento previsto per l'esecuzione dell'investimento;
- a garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dal testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) e delle norme speciali applicate in determinati settori dell'attività produttiva, con particolare riguardo alla redazione del documento di valutazione dei rischi, alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, agli obblighi di informazione, formazione e comunicazione, nonché la partecipazione del personale interessato al programma agevolato ai percorsi formativi obbligatori previsti dalla legislazione vigente;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche;
- a sottoporre i beni oggetto di finanziamento a vincolo di destinazione d'uso per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione finale (art. 13, legge regionale n. 32/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 59, legge regionale n. 9/2009);
- in caso di revoca a restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda maggiorate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Informativa privacy

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali, la scrivente SIESE, in qualità di incaricato del trattamento dei dati, La informa che in riferimento ai rapporti instaurati e per l'esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, è in possesso dei Vostri dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi. La normativa in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, Vi informiamo in ordine a quanto segue.

I dati personali raccolti e trattati sono essenzialmente di natura anagrafica (ragione o denominazione sociale, sede, telefono, fax, e-

mail, ecc.), fiscale (dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc.), commerciale (ordini, solvibilità, ecc.). SIESE non è in possesso di alcun dato a Voi riferito, qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003. Questi dati possono essere stati forniti direttamente da Voi, o possono essere stati raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento (ad es. presso la nostra rete di consulenti e rappresentanti per i dati relativi a contratti e ordini oppure presso società di informazione o registri, elenchi o banche dati pubbliche per i dati relativi alla solvibilità finanziaria). I Vostri dati personali saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali e/o per rispondere a Vostre specifiche richieste.

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche successivamente per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e supporti cartacei, informatici e telematici e nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati saranno inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione) cui potranno accedere, e quindi venire a conoscenza, gli addetti, produzione e amministrazione espressamente designati dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati personali e che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata. Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, o da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è, invece, da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni.

I vostri dati potranno essere da noi comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza a uno o più soggetti determinati, alle seguenti categorie di soggetti:

- incaricati all'interno dell'Amministrazione regionale a trattare i Vostri dati;
- nostri consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico presso l'Amministrazione regionale, previo nostro formale incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati;
- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.

I Vostri dati non verranno da noi diffusi, intendendosi con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, il cui testo è interamente allegato, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

Per l'esercizio dei Vostri diritti potrete rivolgervi al responsabile pro-tempore dirigente del servizio 3 - Insediamenti produttivi- sito a Palermo in via Degli Emiri, 45.

Esercizio del diritto di accesso.

Art. 7 - *Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

— per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

— al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 9 - *Modalità di esercizio*

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Il garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

— Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo di domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della domanda stessa saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Autorizza

Il dipartimento delle attività produttive ad utilizzare e trattare i dati forniti, nei limiti e per i fini previsti dal presente bando con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003.

Documentazione allegata alla presente domanda (vedi punto 8.3 dell' art 8 del bando)

Specificare il tipo di documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luogo e data

(timbro dell'Impresa e firma)

.....

Nota

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.

Allegato n. 2

Schema di polizza assicurativa con vincolo per il dipartimento regionale delle attività produttive

Premesso:

a) che il dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, con D.D.G. (1) n. del, ha ammesso a finanziamento un investimento, per l'importo di € a cui corrisponde un contributo di € pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile risultante nel predetto decreto, presentato dall'impresa commerciale denominata per l'acquisto delle attrezzature e/o la realizzazione delle opere di seguito elencate:

b) l'impresa beneficiaria (2), rappresentante legale nato a il con sede legale in codice fiscale partita IVA iscritta alla C.C.I.A.A. di al n. (di seguito chiamato contraente) a seguito del finanziamento concesso dalla Regione siciliana - Assessorato delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive, con sede in Palermo, via degli Emiri n. 45, C.F. 80012000826 con il D.D.G. sopra citato, ha acquistato le attrezzature e/o realizzato le seguenti opere:

c) che l'erogazione del contributo concesso è condizionato alla costituzione di una cauzione mediante garanzia fidejussoria, per un importo di € (3), pari al contributo concesso, per il periodo di tre anni (art. 13 della legge regionale n. 32/2000 modificato dal comma 4 dell'art. 59 della legge regionale n. 9/2009) con decorrenza dalla data di presentazione della rendicontazione finale e precisamente dal al

d) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da amministrazioni pubbliche o da corpi di polizia giudiziaria che nel periodo dei tre anni sopra riportato le attrezzature acquistate o le opere realizzate quali

non sono più esistenti per qualsiasi causa o non possiedono il vincolo di destinazione d'uso per le quali sono state finanziate, il dipartimento delle attività produttive procederà all'immediato incameramento delle somme erogate corrispondenti al contributo concesso all'impresa beneficiaria;

d) che la presente garanzia avrà durata massima di 36 (trentasei) mesi

Ciò premesso

La Società / Banca C.F. con sede in iscritta nel registro delle imprese di al numero (di seguito indicata come fidejussore), in persona del legale rappresentante pro tempore/ procuratore speciale nato a il dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore (e in caso di impresa assicuratrice C. F.

(1) Indicare numero e data del provvedimento di concessione del finanziamento relativo al progetto.

(2) Ragione Sociale dell'impresa beneficiaria dell'investimento.

(3) Indicare l'ammontare dell'importo da garantire pari all'importo del contributo concesso.

Allegato n. 6**Dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di erogazione**

All'Assessorato regionale delle attività produttive

Dipartimento delle attività produttive
Ex servizio 3 - Insediamenti produttivi
Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

OGGETTO: **PO FESR 2007/2013 - Asse 5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali - Linea d'intervento 5.1.3.1 - Aiuti alle imprese commerciali. Bando pubblico con procedura "a sportello". Richiesta di ammissione a contributo.**

..... sottoscritto
 nat..... a

 il, residente in
 via n.,
 comune cap
 provincia nella qualità di titolare/legale rappresentante
 dell'impresa denominata: forma
 giuridica con sede legale in via
 n.
 comune cap
 provincia iscritta al registro delle imprese
 di con il n.
 C.F. P.IVA
 e-mail: codice ATECO 2007.....

Dichiara:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76:

- che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
- che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
- la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;
- che per realizzare l'investimento si sono utilizzate n. giornate lavorative.

Luogo e data

timbro dell'impresa e firma

.....

Nota

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, l'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.

Allegato n. 7

Circolare esplicativa dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'11 dicembre 2008, n. 10 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 2009):

Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali e alla luce dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento, si reputa opportuno fornire i seguenti orientamenti in merito alla disciplina in argomento.

1. Premessa

Con D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005, è diventata pienamente operativa la norma contenuta nell'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativa alla comunicazione d'inizio attività (CIA).

Il citato decreto presidenziale ha individuato le macro-categorie, ricavate dalle classificazioni economiche dell'Istat, interessate dall'applicazione della nuova procedura di snellimento dell'attività amministrativa.

Oggetto della presente circolare sono esclusivamente le attività economiche riferibili al settore commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Pubblici esercizi

Com'è noto, le modalità applicative della CIA sono disciplinate dall'art. 22 della legge regionale n. 10/91, per espressa disposizione dello stesso art. 24 della legge regionale n. 17/04.

Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 10/91 prevede che "Le disposizioni di cui al comma 1 (denuncia di inizio attività) si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, (...), e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, (...)".

L'individuazione del numero massimo delle autorizzazioni amministrative rilasciabili per l'attività di ristorazione, com'è noto, è individuato dal parametro numerico di cui all'art. 3 della legge n. 287/91, non soppresso dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (vedasi circolare n. 7 del 19 marzo 2007 di questa Amministrazione).

Trattandosi, quindi, di attività contingentata, la ristorazione non può comprendersi fra quelle ipotizzate dal D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005.

Tuttavia, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991, laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina del parametro numerico, per le quali, invece, trova applicazione la comunicazione di inizio attività.

3. Circoli privati

Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, in Sicilia trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 4 aprile 2001, concernente "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".

Al riguardo, occorre fare una distinzione tra il contenuto dell'art. 2 e il contenuto dell'art. 3 del D.P.R. n. 235/2001.

L'art. 2, rivolto alle associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, prevede una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'art. 3, rivolto alle associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, prevede la domanda di autorizzazione ai sensi della legge n. 287/91.

In quest'ultimo caso, trattandosi di attività non soggette a parametri numerici, e quando le stesse attività sono riconducibili alla tipologia dei ristoranti - ma anche trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della legge n. 287/91 - si applica l'istituto della comunicazione di inizio attività, salvo il rispetto delle norme relative al possesso dei requisiti obbligatori richiesti per i locali, le attrezzature e per le persone.

4. Rivendite di quotidiani, giornali e periodici

Le rivendite di quotidiani, giornali e periodici sono soggette a programmazione ai sensi del decreto 13 novembre 2002.

In base a tale norma, nei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici, il rilascio dell'autorizzazione è contingentato in funzione delle famiglie residenti, della distanza tra singoli punti vendita, nonché della zonizzazione comunale.

In questo caso, poiché le autorizzazioni sono soggette a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.

Tuttavia, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 9 del decreto 13 novembre 2002, laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina del parametro numerico, per le quali, invece, si applica la comunicazione di inizio attività.

5. Attività di ottico

In Sicilia l'attività di ottico viene svolta ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.Reg. 1 giugno 1995, n. 64.

Con legge regionale 9 luglio 2004, n. 12, sono state previste delle limitazioni al rilascio delle autorizzazioni, in base alla popolazione residente e alla distanza tra singoli esercizi commerciali.

Anche per questa tipologia di attività commerciale, poiché soggetta a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.

Tuttavia, l'istituto della CIA trova applicazione per il trasferimento di attività di ottico in zone anche già sature di esercizi di ottico autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2004 (vedasi circolare assessoriale n. 2 dell'11 agosto 2008 - *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 42 del 12 settembre 2008).

6. Commercio su aree pubbliche

Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, occorre operare una distinzione tra le tipologie a) e b), e la tipologia c).

Per le tipologie a) e b), soggette a programmazione comunale e quindi a limitazioni numeriche, la CIA non è applicabile.

Relativamente alla tipologia c) non siamo in presenza di forme di contingentamento o di limitazioni numeriche, per cui sembrerebbe che l'istituto della CIA possa trovare applicazione.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, è lo stesso D.P.Reg. 29 giugno 2005 a porre una condizione che, di fatto, rende inapplicabile la comunicazione di inizio attività.

Infatti, l'art. 2 del D.P.Reg. prevede che le amministrazioni competenti procedono all'acquisizione delle comunicazioni che consentano di conoscere, tra l'altro, "l'iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa dove sarà svolta l'attività ed il titolo al quale si dispone della sede".

È pacifico che l'operatore commerciale che esercita il commercio su aree pubbliche (tipologia c) non è nelle condizioni di ottemperare al citato dispositivo, in quanto, per la stessa natura dell'attività svolta in forma itinerante, non può disporre di alcun titolo atto a dimostrare la sede in cui opera, che ovviamente non può coincidere con la semplice indicazione del comune ove si esercita l'attività.

Conseguentemente, anche per la tipologia c) permane il regime autorizzatorio e il nulla osta.

7. Esercizi di vicinato

L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 ha previsto, per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, che l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a comunicazione da presentarsi al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sempre ai sensi dell'art. 7, l'apertura di un esercizio di vicinato del settore merceologico alimentare è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, mentre il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a comunicazione.

Dal tenore letterale dell'art. 24 della legge regionale n. 17/04, la CIA, sostituendo "le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche", sembrerebbe non potere sostituire la comunicazione prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 28/99, per l'apertura di un esercizio di vicinato del settore non alimentare e per il trasferimento e/o ampliamento di un qualsiasi esercizio di vicinato.

Pertanto, interpretando alla lettera la norma, si potrebbe così concludere:

- un esercizio di vicinato del settore alimentare, precedentemente soggetto ad autorizzazione amministrativa, può avviarsi con la CIA ed avere effetto immediato, così come previsto nel decreto presidenziale;

- mentre un esercizio di vicinato del settore non alimentare può avviarsi con la CIA ad effetto differito di 30 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 28/99.

L'assessore: Di Mauro

Circolare dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 1 ottobre 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 6 novembre 2009):

Com'è noto, con la circolare 11 dicembre 2008, n. 10 sono stati forniti a codesti enti, da parte di questa Amministrazione, gli orientamenti ritenuti opportuni in merito alla disciplina relativa alla CIA (comunicazione inizio attività), al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali, alla luce anche dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento.

È noto, altresì, che, in relazione agli esercizi di vicinato per la vendita di prodotti non alimentari, la superiore circolare concludeva

che l'attività in parola poteva essere iniziata decorsi trenta giorni dalla CIA, mentre poteva iniziarsi immediatamente l'attività dell'esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari.

Tuttavia, da un ulteriore approfondimento della questione posta, tenuto conto delle varie osservazioni pervenute e della grave discrasia creatasi fra attività commerciali non dissimili e al fine di assicurare parità di trattamento agli utenti, questa Amministrazione ritiene essere sufficiente, per gli esercizi di vicinato in oggetto, la CIA per dare inizio all'attività che si intende intraprendere, senza attendere il differimento temporale di trenta giorni.

L'assessore: Bufardecì

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 64:

Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.”.

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantadue giorni.

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.”.

10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

(2010.21.1632)129

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 9 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Cascina, con sede in Bronte, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione effettuato dalla Confcooperative in data 20 giugno 2007, alla cooperativa La Cascina, con sede in Bronte (CT), dal quale si è rilevato uno stato di insolvenza per circa € 269.000,00 derivato dal mancato ripianamento delle perdite tanto il revisore ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 8476 del 28 agosto 2009 del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata

richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore, scelto tra i nominativi trasmessi nella nota del 5 novembre 2008, dalla Confcooperative, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Orazio Quattrocchi;

Considerato che ricorrono le condizioni per la messa in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa La Cascina, con sede in Bronte (CT), costituita il 9 maggio 1979, omologata dal tribunale di Catania in data 26 giugno 1979, codice fiscale n. 00765190871, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Orazio Quattrocchi, nato ad Acicatena il 4 febbraio 1948 ed ivi residente in via Turi D'Agostino n. 62, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 novembre 2009.

BUFARDECI

(2010.20.1519)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 28 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazione presentate all'Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 474 dell'1 aprile 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;